



D34 - Integrazione per sospensione lavoro

ANNO DI COMPETENZA: 2025

DESTINATARI SERVIZIO: Dipendenti

SCADENZA: 31/05/2026

Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav per sospensione dal lavoro nel periodo nel periodo **1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025**.

- sospensione dal lavoro (FSBA AIS/ACIGS);
- sospensione dal lavoro (CIGO/CIGS se impresa non artigiana ma aderente alla bilateralità);
- sospensione dal lavoro (CIG in deroga ex D.L 160 del 28/10/2024).

Specifiche

Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.

Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l'azienda ha rendicontato almeno un'ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

Presentazione

La domanda di contributo va consegnata agli [Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali](#).

CONTRIBUTO

Contributo una tantum FSBA AIS / FSBA ACIGS / CIGO / CIGS nel periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025:

-
1. **da nr. 10 a nr. 14 giorni** di effettiva sospensione anche non continuativa: **€150**
 2. **da nr. 15 a nr. 19 giorni** di effettiva sospensione anche non continuativa: **€300**
 3. **da nr. 20 giorni in poi** di effettiva sospensione anche non continuativa: **€400**

Contributo una tantum CIG in deroga ex D.L 160 del 28/10/2024) nel periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025:

1. **da nr. 1 a nr. 10 giorni** di effettiva sospensione anche non continuativa: **€150**
2. **da nr. 11 a nr. 20 giorni** di effettiva sospensione anche non continuativa: **€300**
3. **da nr. 21 giorni in poi** di effettiva sospensione anche non continuativa: **€400**

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.

Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.

Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" presente nella sezione [Guida ai servizi](#).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Copie delle buste paga relative ai mesi con almeno un giorno di effettiva sospensione

MODULISTICA: D34v4,